



Correva l'anno... Correva l'anno...

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1

L'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscali, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale.

Con questo testo di legge la Camera dei deputati approvava – il 22 dicembre del 1960 – la legge 1612 quale riconoscimento giuridico della professione di Spedizioniere Doganale e la contestuale istituzione dei relativi Albi professionali. Uno dei primi Albi che si organizzò fu quello di Genova tanto che, il 15 luglio 1964, si svolsero le prime elezioni regionali che diedero alla luce il Consiglio Compartimentale degli Spedizionieri Doganali di Genova. Il 28 luglio ci fu l'effettivo insediamento con i primi componenti.

<i>Presidente</i>	Giuseppe de' Rogati
<i>Capo del Compartimento Doganale di Genova</i>	
<i>Vice Presidente</i>	Wellenfeld Enrico
<i>Tesoriere</i>	Torrielli Andrea
<i>Consigliere</i>	Bafico Felice
<i>Consigliere</i>	Benzi Ferruccio
<i>Consigliere</i>	Biffignandi Aldo
<i>Consigliere</i>	Iraci Bruno
<i>Consigliere</i>	Mistretta Vincenzo

Sono passati così più di cinquant'anni da quella storica data ed è per questo che il 24 settembre 2015, in occasione di un Seminario di aggiornamento per la categoria, il Presidente del Consiglio Territoriale della Liguria - Vincenzo Rovigi - ha voluto



consegnare al Comm. Ferruccio Benzi una targa ricordo per questo importante avvenimento. All'evento, oltre ai numerosi Spedizionieri Doganali di Genova, La Spezia, Savona, Torino e Aosta, ha voluto rendere omaggio all'amico Ferruccio anche il Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, Giovanni De Mari.

Tutta ANASPED si associa alle più sincere congratulazioni per questo importante riconoscimento.





Controllo a distanza dei lavoratori



L'art. 23 del D.lgs. n. 151/2015, riforma la normativa prevista dall'art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) che disciplina i principi in materia di installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell'attività lavorativa nell'ottica della tutela delle libertà e della dignità del lavoratore.

Nella previgente formulazione, il citato articolo così disponeva: "È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" norma che non ha mai posto nessun dubbio interpretativo.

Tale possibilità di controllo era esclusivamente ammessa come necessaria conseguenza di comprovate esigenze organizzative e produttive piuttosto che dalla necessità di tutelare la sicurezza del lavoro e quindi della salute del lavoratore.

In ogni caso era comunque necessario un preventivo accordo sindacale o dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dall'Ispettorato del lavoro. Inoltre era necessario predisporre il "Disciplinare interno sull'utilizzo degli strumenti

informatici" previsto dal Provvedimento del Garante sulla privacy del 1° Marzo 2007.

Con la riformulazione dell'art. 4 previsto dal citato art. 23, non scompare il divieto assoluto all'installazione di impianti preordinati al controllo dell'attività lavorativa, ma tale divieto diventa decisamente più attenuato.

Infatti alle deroghe relative alle necessità organizzative e/o di tutela della sicurezza si aggiunge quello relativo alla tutela del patrimonio aziendale per impedire ad esempio furti o altri atti illeciti.

È evidente che il controllo dell'attività lavorativa come conseguenza dell'installazione dell'impianto, diventa incidentale e quindi legittimo. Rimangono gli obblighi preventivi autorizzativi e di informativa.

Ulteriore rilevante novità è costituita dalla possibilità di controllo sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere l'attività lavorativa quali ad esempio pc, tablets, gps, smartphone ecc. Questa possibilità è sempre ammessa a prescindere da accordi o autorizzazioni.

Ma la vera svolta è rappresentata dal nuovo comma 3, il

quale espressamente ammette che il contenuto delle riprese di videosorveglianza e delle altre informazioni acquisite possa essere utilizzato "per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro". Ciò include, con tutta evidenza, anche finalità di repressione di condotte illecite, sanzioni applicate dal datore e lo stesso licenziamento.

Data la portata certamente rilevante di tale nuova possibilità, il legislatore ha cura di specificare che ciò possa essere fatto "a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli", nel rispetto del Codice Privacy.

Aspettiamo conseguentemente come si esprimerà il Garante per capire se tali novità diventeranno sostanziali.

Alessandro Sutto



Un'operazione con il rappresentante fiscale

I principali aspetti IVA connessi all'operazione

Un'Azienda italiana deve esportare arredi in un Paese extracomunitario ove ha, in precedenza, nominato un proprio rappresentante fiscale. Gli arredi di cui si tratta debbono essere montati in loco presso il cliente extracomunitario.

Quali i principali aspetti IVA connessi all'operazione?

Il tema proposto richiede, per poter essere adeguatamente affrontato, la definizione del concetto di cessione all'esportazione e la sua applicazione alla specifica fattispecie dell'appalto/fornitura.

Ai sensi della normativa nazionale costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili le cessioni di beni eseguite mediante trasporto o spedizione di beni al di fuori del territorio dell'Unione a cura o nome del cedente anche per incarico del proprio cessionario o commissionario di questi.

La non imponibilità delle suddette cessioni presuppone, in applicazione dei principi generali, la sussistenza in capo alle operazioni stesse di tutti e tre i presupposti applicativi dell'IVA (oggettivo, soggettivo e territoriale) essendo la detassazione dell'operazione connessa al luogo di consumo dei beni stessi, collocato al di fuori dal territorio Comunitario.

Le cessioni all'esportazione il cui effetto traslativo sia posticipato rispetto all'invio del bene all'estero sono considerate esportazioni e concorrono quindi alla formazione del plafond qualora la cessione successivamente eseguita rientri sin dall'inizio nelle finalità delle parti oggetto dell'operazione.

La normativa comunitaria, infatti, ai fini della qualificazione dell'operazione come cessione all'espor-

tazione non impone alcuna condizione in ordine al momento in cui i due presupposti sostanziali dell'esportazione (consegna fuori dal territorio doganale comunitario ed effetto traslativo della proprietà); la temporanea assenza al momento dell'atto negoziale dell'effetto traslativo non comporta pertanto, per l'operazione, la perdita della qualifica di "esportazione".

L'intervallo tra la realizzazione dei presupposti deve comunque essere giustificato dalla intenzionata preordinazione della cessione che deve comunque sussistere, indiscutibilmente, al momento iniziale dell'operazione. Tale posizione è avvalorata in giurisprudenza da Cass. n. 23588/2012 ed è fatta propria dalla Norma di comportamento n. 161 ADC di Milano. È il caso di osservare inoltre che l'Amministrazione finanziaria, con la C.M. 3 agosto 1979, n. 26/411138, ha chiarito che costituiscono cessioni all'esportazione, non imponibili ai fini IVA, le cessioni che hanno per oggetto beni inviati all'estero a cura o a nome del cedente, considerandosi tali le consegne all'estero di beni anche in dipendenza di contratti di appalto, limitatamente al corrispettivo dei beni esportati.

Secondo la prassi e la giurisprudenza nazionale infatti le consegne all'estero di beni – anche in dipendenza di contratti di appalto, limitatamente al corrispettivo dei beni esportati – rientrano nella categoria delle cessioni all'esportazione, non imponibili ai fini IVA: ossia, il contratto di appalto che, ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 633/1972 dovrebbe essere considerato una prestazione di servizi, viene considerato, limitatamente ai corrispettivi relativi ai beni esportati, come una cessione all'esportazione vera e propria



(principale prassi amministrativa di riferimento: C.M. 3/8/1979 n. 26/411138; Giurisprudenza di merito: C.T. 1° grado di Udine, s.n. 984 d.d. 22.06.1990).

Anche sulla scorta delle indicazioni ministeriali e di prassi, è quindi possibile concludere che le cessioni all'esportazione di beni a fronte di contratti di fornitura/appalto possono essere fatturate ai sensi dell'Art. 8 comma I lettera a) qualora:

- il passaggio di proprietà delle merci sia già avvenuto prima della loro uscita dal territorio dello Stato, ovvero
- qualora le parti si siano comunque già accordate affinché il passaggio di proprietà delle merci avvenga in un momento successivo, a condizione che il cedente si sia già impegnato in tal senso.

Ipotizzando che il Rappresentante Fiscale sia considerato quale parte sostanziale dell'operazione sono ipotizzabili distinte soluzioni contabili che rappresentino un inquadramento del problema sotto il profilo generale e devono essere poi attuate con riferimento alle specifiche modalità di fatturazione concretamente seguite dall'Azienda.

Ciò che rileva in maniera particolare nell'ipotesi in commento è la possibilità per l'operatore di costituire plafond con riferimento all'ammontare delle operazioni effettuate.

Sulla scorta della prassi amministrativa e della giurisprudenza di merito citata è possibile concludere che, indipendentemente dalle modalità seguite per la fatturazione nei confronti del rappresentante fiscale, la base imponibile idonea alla costituzione del plafond sia costituita esclusivamente dal valore del materiale oggetto di esportazione con esclusione dell'importo delle prestazioni relative ai servizi.

Questa soluzione non è l'unica, potendosi ipotizzare altresì il servizio come prestazione accessoria alla cessione di beni: tuttavia qualora il servizio costituisca un elemento caratterizzante della prestazione esso non può essere degradato a semplice "atto esecutivo ancillare" ma assume dignità autonoma ai fini della fatturazione.

Ne consegue quindi che, fermo restando che il passaggio di proprietà dei beni oggetto del contratto sia avvenuto nel territorio dello Stato, solo il valore dei beni e non quello della prestazione di servizi costituirà base imponibile ai sensi dell'art. 8 comma I d.p.r. 633/1972 e conseguentemente sarà idoneo a concorrere alla formazione del plafond.

Avvocati Najdat Al Najjari
Francesca Di Bon Pelliccioli

ANASPED E INDUSTRIA: *sempre in contatto*

Già pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Regolamento n. 952/2013 del Parlamento Europeo recante data 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, diventerà operativo a tutti gli effetti il 1° maggio 2016.

Il provvedimento reca una serie di innovazioni, rispetto al previgente codice doganale comunitario (Reg. 2913/92), dall'alto valore operativo, soprattutto grazie all'introduzione dell'informatizzazione di numerose procedure ed allo snellimento dei sistemi di controllo. Il nuovo Codice disciplina i principi cardine generali della materia, in termini soprattutto di rappresentanza, sanzioni e controlli, delegando alle prossime disposizioni di attuazione tutta la regolamentazione di dettaglio.

È stato questo il tema del convegno dal titolo "Il Nuovo Codice Doganale dell'Unione: cosa cambia per gli operatori" che si è tenuto a Udine il 18 settembre davanti ad una sala gremita e desiderosa di conoscere questa svolta epocale che ormai si può considerare alle porte. Questa Associazione, che si sta adoperando da sempre come parte attiva alla stesura del Codice Unionale, non mancherà di tenere informati i propri iscritti sulle ultime novità in materia e su come farci trovare pronti per la faticosa data.



**L'Associazione Spedizionieri
Doganali della Lombardia
in collaborazione con il
Consiglio Territoriale
di Milano**

è lieta di comunicare che il giorno

Venerdì 27 Novembre

alle ore 14,30

**avrà luogo un Seminario professionale
di aggiornamento**

**Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia, 6 - Milano**

**Sabato 28 Novembre
alle ore 9,00 avrà luogo il**

Consiglio Direttivo ANASPED

e a seguire

l'Assemblea Ordinaria dei Soci